

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE
ai sensi del DPR n.122/2009 art. 14 comma 7

come deliberato dal CONSIGLIO DI ISTITUTO del 7/11/2022 delibera n. 9

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

VISTO il D.P.R. 122/2009 (regolamento della valutazione) che dispone: art. 4 c. 5 “*La valutazione finale dell’apprendimento e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno scolastico*”; art. 14 comma 7 “*A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo.*”

VISTA la C.M. del 4 marzo 2011 “validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado” che indica, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, ossia l’orario complessivo di tutte le discipline e non la quota oraria annuale di ciascuna disciplina;

VISTA la nota ministeriale 22190 del 29/10/2019;

CONSIDERATO come di seguito riportato il monte ore annuo per ogni anno di corso, in base al calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal regolamento per la validità dell’anno, assumendo come orario di riferimento quello curriculare ed obbligatorio;

LICEI

Classi prime ordinamento liceo scientifico tradizionale e scienze applicate	27 x 33	891	Classi prime liceo classico	27 x 33	891
Classi seconde ordinamento liceo scientifico tradizionale e scienze applicate	27 x 33	891	Classi seconde liceo classico	27 x 33	891
Classi terze ordinamento liceo scientifico tradizionale e scienze applicate	30 x 33	990	Classi terze liceo classico	31 x 33	1023
Classi quarte ordinamento liceo scientifico tradizionale e scienze applicate	30x33	990	Classi quarte liceo classico	31x33	1023

Classi quinta ordinamento liceo scientifico tradizionale e scienze applicate	30x3 3	990	Classi quinte liceo classico	31x33	1023
---	-----------	-----	-------------------------------------	-------	------

Classi prime ITT	33x 33	1089	Classi ITT dal secondo al quinto anno	32x33	1056
-------------------------	--------	------	--	-------	------

RITENUTO necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza ed uniformità all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali;

DELIBERA (n. 14 del giorno 27/10/2022) di adottare il seguente

REGOLAMENTO SULLE DEROGHE DEL LIMITE DELLE ASSENZE

art. 1 - Calcolo della percentuale di assenze –

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico per ogni disciplina sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste per la disciplina stessa. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del succ. art. 4, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

art. 2 – programmi di apprendimento personalizzati

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).

art. 3 - assegnazione di Non Classificato allo scrutinio finale

L'assegnazione di NC anche in una sola disciplina allo scrutinio finale implica la esclusione dal medesimo e l'automatica non ammissione.

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del regolamento sulla valutazione (La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico) prima di assegnare la valutazione di Non Classificato il C.d.c. valuta tutti gli elementi disponibili riferiti all'intero anno. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

art. 4 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

- a. motivi di salute superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa);
- b. motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di

- separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);
- c. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
 - d. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 - e. terapie e/o cure programmate;
 - f. donazioni di sangue
 - g. attività culturali (conservatorio musicale, partecipazione a gare, concorsi di carattere regionale, nazionale e internazionali)
 - h. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Tutte le motivazioni devono essere debitamente documentate e presentate al rientro o al massimo entro i due giorni successivi. Le certificazioni mediche devono contenere la sola prognosi.. Le deroghe di cui al presente regolamento vengono fatte valere a condizione che le assenze complessive, a giudizio del Consiglio di classe, non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Art. 5 comunicazioni allo studente e alla famiglia

I coordinatori dei Consigli di Classe garantiranno, in occasione delle comunicazioni interperiodali e degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia per gli aggiornamenti sulla quantità oraria delle assenze accumulate.

Art. 6 Scrutinio finale

Come stabilito dall'art. 14, comma 7, del Regolamento “ Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.”

Di tale accertamento e dell'eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di Classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA GIOVANNA CANCELLARA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3
comma 2 del D.L. 39/93